

XVIII legislatura

A.S. 2395:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111, recante misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti"
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Settembre 2021
n. 255



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2395: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL255, settembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 01 (<i>Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19</i>)	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie</i>)	1
Articolo 1-bis (<i>Accesso ai servizi sociali</i>)	12
Articolo 2 (<i>Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto</i>).....	13
Articolo 2-bis (<i>Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie</i>)	14
Articolo 2-ter (<i>Disposizione di proroga in materia di lavoratori fragili</i>).....	16
Articolo 3 (<i>Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020</i>).....	18
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico</i>)	19
Articolo 5 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>).....	19
Articolo 5-bis (<i>Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti</i>).....	20
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino</i>).....	20
Articolo 7 (<i>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio</i>).....	21
Articolo 8 (<i>Proroga del contingente «Strade sicure»</i>).....	22
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128</i>).....	25
Articolo 9-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	25

Articolo 01

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹, modifica il comma 5 dell'articolo 9 (*Certificazioni verdi COVID-19*) del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, ivi prevedendo che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione ivi prevista abbia una validità di settantadue ore se viene eseguito un test molecolare mentre rimane la durata di quarantotto ore in caso di test antigenico rapido.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

Il comma 1, prevede che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. E' stato altresì stabilito, con una modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura², che siano svolte prioritariamente in presenza anche le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

Il comma 2, come modificato ed integrato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura³, prevede che al fine di consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, siano adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- con una modifica inserita nel corso dell'esame in prima lettura⁴, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del D.L. 73/2021⁵;

- rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;

- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

¹ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, pagina 36.

² Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, pagina 37.

³ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, pagina 37.

⁴ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, pagina 20.

⁵ L'articolo 58, comma 4, del D.L. 73/2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con uno stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il comma 4-bis specifica le finalità del Fondo, prevedendo tra l'altro l'acquisto di dispositivi di protezione.

Il comma 3 integrato anch'esso nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁶, disciplina le modalità di gestione in caso di presenza, nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e in ambito scolastico, di soggetti risultati positivi all'infezione da COVID-19 o di casi sospetti. In particolare, dispone che i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell'art. 10-*bis* del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. In virtù delle autorizzazioni intervenute per l'utilizzo dei vaccini, la disposizione riguarderebbe solo le classi composte da studenti a partire dai 12 anni di età. È prevista la possibilità di deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è prevista qualora alle attività didattiche e curricolari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità per le università.

Il comma 4 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possano derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica e che i provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il comma 5 dispone che al personale scolastico e universitario, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal decreto-legge in commento, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3 dell'articolo in esame, si applica quanto previsto dall'art. 29-*bis* del D.L. 23/2020 (L. 40/2020), in cui è stabilito che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile – in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro – mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui al già citato art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

La RT afferma che la generalità delle misure ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Le integrazioni apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura, il Governo ha affermato che con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a-*bis*), le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del vincolo normativo di utilizzare le risorse finanziarie per la finalità di contrastare l'emergenza sanitaria, potranno individuare gli interventi da realizzare ed i relativi approvvigionamenti di beni e servizi ritenuti idonei a soddisfare i propri fabbisogni specifici, fra i quali sono ricompresi gli acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI), fermo restando che le scuole provvederanno all'acquisto eventuale di DPI, qualora ritenessero che

⁶ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, 37.

la fornitura degli stessi da parte della struttura commissariale dovesse rivelarsi insufficiente o non adeguata rispetto alle specifiche e peculiari esigenze emerse nel contesto di riferimento⁷. Ha assicurato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020, la struttura commissariale sta continuando a provvedere all'acquisizione ed alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuali su tutto il territorio nazionale, anche in favore delle istituzioni educative paritarie o comunali dei servizi dell'infanzia "fermo restando che le scuole dell'infanzia, cui fa ora espresso riferimento la disposizione, sono già incluse all'interno degli istituti comprensivi".

Al riguardo, sul comma 2, circa la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale scolastico operante con bambini e alunni esonerati dalla mascherina, pur considerando gli elementi di risposta forniti nel corso dell'esame in prima lettura, va rilevato che le norme destinano ad una specifica finalizzazione, una parte, peraltro non individuata quantitativamente, delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19" istituito presso il Ministero dell'istruzione dall'articolo 58, comma 4, del DL 73/2021 e senza subordinare la fornitura all'effettiva disponibilità di risorse del citato fondo, non prevedendo meccanismi volti a contenere la spesa entro determinati limiti.

Ciò premesso, andrebbero richiesti i dati e gli elementi che siano idonei a quantificare l'onere derivante dalla fornitura di mascherine al fine di valutare la disponibilità delle risorse in questione senza pregiudizio di altri interventi a carico del fondo, nonché la puntuale definizione degli ambiti è prevista la fornitura, stante la ridefinizione dell'ambito applicativo dovuta alla modifica intervenuta nell'alinea del comma 2, recante il riferimento a tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie (il testo originario menziona le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e le università).

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸, modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, laddove, dopo l'articolo 9-bis vengono inseriti gli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2: gli ultimi due articoli riproducono quelle contenute nel DL 122/2021, entrato in vigore l'11 settembre scorso.

In primis, è inserito l'articolo 9-ter (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario*) già presente nel testo del iniziale del decreto legge. L'articolo prevede al comma 1 che l'obbligo di certificazione sia esteso al personale scolastico delle scuole non paritarie. Inoltre, il comma 1-bis aggiunto in prima lettura prevede che lo stesso sia esteso: ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 65/2017; ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS); agli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Il comma 1-ter dispone poi che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendano comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

⁷ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 20 settembre 2021, pagina 11.

⁸ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, 37.

Il comma 2, sostituito nel corso della prima lettura, prevede che il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, delle scuole non paritarie e degli studenti universitari e del personale di cui al comma 1-bis è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e di ogni compenso o emolumento, comunque denominato, mantenendo efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni. Il comma 3 dispone che le norme di cui ai commi 1 e 1-bis non si applichino ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Al comma 4 è stabilito che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni verificano il rispetto delle prescrizioni. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, è previsto che le verifiche siano svolte a campione. Il comma 5 prevede che la violazione delle disposizioni del comma 4 è sanzionata ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. È stabilito poi che l'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetti ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti e che l'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetti alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti. Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, possano verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. È stabilito che per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è stato poi aggiunto l'articolo 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni verdi COVID- 19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo), laddove, al comma 1, si prevede l'impiego di tali certificazioni fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza in ambito scolastico, educativo e formativo, disponendo che chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. È previsto che tale disposizione non si applichi ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS). Il comma 2 stabilisce che le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il comma 3 prevede che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative, formative nonché della formazione superiore sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, a campione, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Il comma 4 stabilisce che la violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. n. 33/2020. Inoltre, è previsto che la sanzione sia irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n.689/1981, in quanto compatibili.

Si è poi aggiunto l'articolo 9-ter.2. (Impiego delle certificazioni verdi COVID- 19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore), in cui si stabilisce ai commi 1-4 norme analoghe a quelle di cui all'articolo 9-ter.1 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore, per cui chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre

istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce sul comma 6, che ivi si presenta una disposizione che determina un onere finanziario su cui la RT indica i seguenti elementi posti alla base del calcolo riguardante la scuola:

- i dati forniti del Ministero della salute, relativi al numero del personale della scuola vaccinato con seconda dose (o dose unica) al 31 luglio 2021 nelle scuole statali e paritarie di tutto il territorio nazionale: 1.121.829;
- i dati forniti dal Ministero della salute, relativi al numero del personale della scuola vaccinato con prima dose al 31 luglio 2021 nelle scuole statali e paritarie di tutto il territorio nazionale: 1.244.485;
- i dati del Ministero dell'istruzione relativi al numero del personale della scuola in servizio nell'anno scolastico corrente (2020-2021) nelle scuole statali di tutto il territorio nazionale comprese le supplenze di lunga durata (data fine servizio successiva al 31 maggio): 1.249.482 unità ripartite per le diverse figure professionali (docenti, dirigenti scolastici, collaboratori scolastici, ecc.);
- le percentuali del personale della scuola vaccinato alla data del 31 luglio 2021 con la I e II dose rispetto al totale del personale in servizio nell'anno scolastico corrente pari rispettivamente all'86% e al 77,5% (dato desunto da quelli precedenti).

Partendo dall'assunto che la percentuale del personale vaccinato sia simile per le scuole statali e per le scuole paritarie, è stato calcolato il numero del personale della scuola statale di tutto il territorio nazionale già vaccinato al 31 luglio 2021. Si evince pertanto che il personale vaccinato con la prima dose è pari a 1.074.555 unità e il personale vaccinato con la seconda dose (o dose unica) è pari a 969.473 unità.

È stato, quindi, ipotizzato il seguente andamento della campagna vaccinale nei diversi mesi fino a dicembre 2021:

Ipotesi andamento della vaccinazione

Periodo di riferimento	31/07/2021	31/08/2021	15/09/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021
Personale scolastico vaccinato con 2a dose o dose unica	969.473	1.074.555	1.140.000	1.205.000	1.225.000	1.230.000

e quindi calcolato il numero del personale non vaccinato nei corrispondenti periodi:

Personale non vaccinato

Periodo di riferimento	31/08/2021	15/09/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021
Personale scolastico	174.927	109.482	44.482	24.482	19.482

Per il calcolo degli oneri, oltre alla stima del personale non vaccinato in ogni periodo di riferimento, si è tenuto conto del diverso costo del lavoro (costo mensile lordo Stato) per le varie figure professionali e della relativa distribuzione nell'ambito dell'organico complessivo.

Simulazione impatto economico per sostituzione personale non vaccinato

	Periodo				
	15 sett- 30 sett	1 ott - 30 ott.	1 nov - 30 nov	1 dic- 31 dic	Tot
Milioni	137	111	61	49	358

Con riferimento all'impatto delle misure di cui al presente articolo sul sistema universitario, si fa presente che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Con ulteriore riferimento sempre al comma 6, la **RT** fa inoltre presente che, diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l'eventuale assenza del personale docente universitario - in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate e comunque assimilabili ai dati forniti dal Ministero dell'istruzione - non determina l'esigenza dell'individuazione di "supplenti" - peraltro in via generale non previsti nell'ordinamento universitario - essendo le attività didattiche assolvibili nell'ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo comunque ferma la possibilità dell'assolvimento del carico didattico con altre modalità.

Quindi, con riferimento alle modalità organizzative ed agli oneri connessi alle attività di verifica, peraltro previste solo a campione, sul possesso della certificazione verde da parte degli studenti, si fa presente che tali oneri sono certamente assolvibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle università, atteso che gli stessi sono comunque minori rispetto a quelli che gli atenei hanno sopportato nel periodo di didattica *blended* ed in relazione ai più gravosi accorgimenti organizzativi dettati dalle precedenti disposizioni emergenziali.

Quanto alle integrazioni apportate al testo iniziale, inserite con l'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, la **RT** certifica che le norme ivi previste fanno riferimento alla trasposizione del contenuto del decreto legge n.122 del 10 settembre 2021 e non determinano nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la **RT** annessa citato decreto legge n.122 evidenzia in relazione all'inserimento nell'ordinamento dia ulteriori misure volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, relative alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estende in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde (Green pass), in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, inserisce due articoli aggiuntivi, 9-ter.1 e 9-ter.2, dopo l'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In relazione all'impatto in ambito scolastico, educativo e formativo di cui all'articolo 9-ter.1, rappresenta che la disposizione è attuabile nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'impatto delle misure sul sistema universitario e sulle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 9-ter.2, fa presente che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Certifica che rispetto alle modalità organizzative e agli oneri connessi di verifica, peraltro previste a campione, sul possesso della certificazione verde, tali oneri sono certamente assolvibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle università e delle istituzioni della formazione superiore, atteso che gli stessi sono comunque minori rispetto a quelli che sono già stati sopportati con la didattica "*blended*" e in relazione ai più gravosi accorgimenti organizzativi dettati dalle precedenti disposizioni emergenziali.

In ultimo, rileva che le disposizioni in parola costituiscono unicamente una specificazione della normativa già in vigore in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza, e non alterano le modalità di verifica della certificazione verde già introdotte con il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul capoverso articolo 9-ter, va evidenziato che le modifiche introdotte in prima lettura estendono la platea dei soggetti destinatari dell'obbligo di certificazione verde nonché le responsabilità di vigilanza attribuite ai relativi dirigenti.

Elementi di chiarificazione andrebbero quindi richiesti in merito ai criteri considerati dalla RT nella proiezione degli oneri previsti per le supplenze nei prossimi mesi in relazione all'andamento della campagna vaccinale sull'ambito scolastico, ovvero, fino a dicembre 2021, dal momento che questa si limita a riferire che, in aggiunta alla stima del personale non vaccinato in ogni periodo di riferimento, si è tenuto conto del diverso costo del lavoro (costo mensile lordo Stato) per le varie figure professionali del comparto scuola e della relativa distribuzione nell'ambito dell'organico complessivo. I dati inerenti i fabbisogni di spesa, ivi esposti per il corrente mese e le mensilità a seguire del 2021, andrebbero certificati alla luce della illustrazione dei determinanti assunti nel relativo loro calcolo, fornendosi indicazioni più specifiche circa le platee professionali ivi considerate e le retribuzioni mensile considerate.

Sul punto, anticipando riflessioni che saranno più ampiamente sviluppate al comma 10-11, va evidenziato che il fabbisogno di spesa stimato per le supplenze, sembrerebbe operare come limite di spesa, mentre il relativo onere, trattandosi del servizio scolastico - servizio comunque da assicurare agli utenti - si pone come inderogabile e di spesa obbligatoria ex articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità. Inoltre, va rilevato come nella stima non sia

esplicitato il periodo medio di sostituzione ipotizzato ai fini del calcolo degli oneri per supplenze e se, nell'ambito di tale procedura di stima, sia stata anche considerata anche la parziale compensazione con risorse – peraltro eventuali - derivanti da sospensioni stipendiali.

Inoltre, venendo agli articoli 9-ter.1-9-ter.2 al decreto legge n. 52/2021, pur rilevando che la RT annessa non attribuisce effetti finanziari e che il Governo ha fornito assicurazioni⁹, anche se i previsti controlli sono prescritti solo a campione, andrebbero comunque forniti elementi volti suffragare la neutralità delle misure in esame.

Il comma 7, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura¹⁰, dispone che le disposizioni recate dall'articolo 1 si applichino, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Il comma 8 dispone che le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative alla verifica dell'obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico, universitario, delle istituzioni AFAM, nonché degli studenti universitari e delle stesse istituzioni AFAM (di cui ai commi 6 e 7) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si limita alla affermazione per cui la generalità delle misure ivi previste ai commi 6 e 7, non determina nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato, atteso che gli oneri correlati agli adempimenti ivi previsti sono comunque minori rispetto a quelli che gli atenei hanno sopportato nel periodo di didattica *blended* ed in relazione ai più gravosi accorgimenti organizzativi dettati dalle precedenti disposizioni emergenziali.

Al riguardo, richiamando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, andrebbero richiesti elementi e dati idonei a comprovare la certificazione di neutralità ivi riferita dalla norma circa, in particolare, la sostenibilità degli adempimenti di controllo e delle certificazioni verdi, idonei a suffragare l'assunto che gli stessi possano essere fronteggiati senza nuovi o maggiori oneri.

Il comma 9 dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, co. 9, del D.L. 18/2020 (L.27/2020).

⁹ Sul punto, il Vice ministro dell'economia e delle finanze si è limitato a ribadire nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura che le norme "che estendono a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie l'obbligo della certificazione verde, *saranno attuate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2021, pagina 11 seguenti.

¹⁰ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, 20.

La RT ribadisce che la disposizione autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19.

In particolare si prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. Il dimensionamento finanziario per il monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 nell'ambito scolastico è stato effettuato:

- considerando le due platee di interesse, ovvero bambini di età scolare compresa tra i 6 e 11 anni e ragazzi tra i 12 e 14 anni, nonché un'aliquota statisticamente significativa di personale amministrativo/ausiliario e docente/dirigente da campionare;
- tenendo conto della esigenza configurata di somministrare ad un campione rappresentativo per classe che, dal punto di vista scientifico, abbia valore epidemiologico.

Con tali presupposti, attesa la necessità di una frequenza almeno bi-settimanale di *screening*, da sviluppare nell'intero anno scolastico 2021/2022, si prevede la necessità di acquisire complessivamente circa 20 milioni di tamponi.

Conseguentemente, l'esigenza in termini finanziari è pari a circa 100 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2021.

Riferisce che agli oneri, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che dai dati forniti l'onere per ciascun tampone sarebbe assunto pari a 5 euro, per cui andrebbe confermata la correttezza di tale costo unitario. Inoltre, posto che la RT assume che il piano di *screening* sia riferito all'intero anno scolastico, e non al solo periodo attualmente previsto per la cessazione dell'emergenza (31 dicembre 2021), si evidenzia che la durata del piano non è però desumibile né dal testo della disposizione e dalla relazione illustrativo e, tantomeno dallo sviluppo temporale della spesa, trattandosi di risorse di tesoreria poste al di fuori della disciplina di bilancio.

Infine, andrebbe richiesta una specifica circa l'indicazione riportata in RT della "aliquota statisticamente significativa" di soggetti da campionare, solo in tal modo consentendosi di ricostruire matematicamente i calcoli effettuati¹¹.

Sui profili di copertura finanziaria, dal momento che la norma prevede che si provveda a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, è indispensabile l'acquisizione di una conferma circa l'adeguatezza delle risorse giacenti a valere della richiamata a contabilità speciale, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla circostanza che il loro utilizzo non sia

¹¹ Inoltre, ai fini della quantificazione si segnala come nei dati del conto annuale relativi all'occupazione (aggiornati al 2019) per il comparto Scuola sono indicati 7.787 dirigenti scolastici e 1.151.432 di unità per il personale del comparto, tra insegnanti e personale ATA, mentre per il personale del comparto AFAM sono indicate 9.086 unità.

suscettibile di compromettere il completamento di altri interventi eventualmente già programmati.

Il comma 10, come modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹², prevede che al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, sia autorizzata la spesa di 70 milioni di euro¹³ per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

Il comma 10-*bis* prevede che al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti "brevi e saltuarie" e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34¹⁴.

La RT riferita al testo iniziale per la parte ancora utilizzabile riferisce che la copertura avviene mediante utilizzo in via di anticipazione delle somme destinate dall'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b) del D.L. n. 43/2020 che agli esiti del monitoraggio, trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota n. 870 del 3 agosto 2021, sono state quantificate in 798 milioni di euro.

Il Governo, durante l'esame in prima lettura ha precisato che l'originaria formulazione del comma 10 del medesimo articolo 1, che stimava in 358 milioni di euro per l'anno 2021 l'onere relativo al pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, teneva conto dell'andamento del personale scolastico vaccinato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Tale stima deve essere ora sensibilmente ridotta, sia perché il predetto andamento risulta ora notevolmente incrementato, alla luce della percentuale di personale scolastico effettivamente vaccinato – stante i dati forniti dalla struttura commissariale, aggiornati al 10 settembre 2021 –, sia perché gli eventuali supplenti potranno essere remunerati con la retribuzione trattenuta sin dal primo giorno – anziché dal quinto giorno, come originariamente previsto dal testo – al personale titolare assente ingiustificato.

In tale quadro, ha chiarito che l'autorizzazione di spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021, di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 1, si riferisce invece ai ratei non pagati ai supplenti brevi e saltuari, per un ammontare pari a circa 107.126.434 euro, ai ratei non pagati al personale scolastico sostituito temporaneamente per effetto dell'emergenza

¹² Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, 36.

¹³ Con la modifica approvata in prima lettura, si ridotta l'autorizzazione di spesa ivi prevista originariamente nel decreto, finalizzata al pagamento delle competenze del personale supplente chiamato in sostituzione del personale assente ingiustificato, da 358 a 70 milioni di euro (-288 milioni). Simultaneamente, si è introdotto il comma 10-*bis*, in base al quale, allo scopo di consentire il pagamento dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per il 2021.

¹⁴ La disposizione consente per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 di adottare talune misure di carattere derogatorio ed eccezionale. Tra le altre, i dirigenti scolastici regionali a valere e nei limiti delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologia da COVID-19, istituito presso il Ministero dell'Istruzione dal successivo art.235, possono essere autorizzati ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale scolastico. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.

pandemica di cui all'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, per un importo pari a circa 4.416.677 euro, nonché agli oneri derivanti dai nuovi contratti per il personale breve e saltuario relativi al periodo settembre-dicembre 2021¹⁵.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi di risposta forniti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, andrebbero richiesti i dati e gli elementi di stima sottostanti la rideterminazione in riduzione (da 358 a 70 milioni di euro, per -288 milioni di euro) dell'autorizzazione di spesa prevista in origine al comma 10 per il 2021 e volta al pagamento delle competenze del personale supplente chiamato in sostituzione del personale assente ingiustificato.

A tale proposito, va osservato, sotto il profilo tecnico contabile, che l'autorizzazione è predisposta come spesa massima per l'anno 2021, in via di "anticipazione" delle somme destinate alla ripresa dell'attività didattica in presenza ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020¹⁶. Sul punto, dal momento che la RT relativa al testo iniziale segnala che, all'esito del citato monitoraggio il Ministero dell'istruzione, con nota n. 870 del 3 agosto 2021, ha quantificato le risorse di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non ancora spese in 798 milioni, non ci sono osservazioni.

Sul nuovo comma 10-*bis*, considerato che si provvede a coprire l'onere mediante utilizzo delle somme sempre destinate, ai sensi della legislazione vigente, alla ripresa dell'attività didattica in presenza ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b) del D.L. n. 34/2020 - per cui il comma 2 del medesimo articolo richiamato rinvia alle risorse previste all'articolo 235 del medesimo provvedimento in cui è prevista l'istituzione del "*Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" - laddove è previsto uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 (cap. 3385 del relativo stato di previsione)¹⁷ e alla luce degli elementi circostanziati forniti nel corso dell'esame prima lettura, in ordine alla

¹⁵ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2021, pagina 11 e seguenti.

¹⁶ Il comma 2 del medesimo articolo 231-*bis* rinvia alle risorse previste all'articolo 235 del medesimo provvedimento in cui è prevista l'istituzione del "*Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", laddove è previsto uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 (cap. 3385 del relativo stato di previsione). Il ministero dell'istruzione, agli esiti del monitoraggio, trasmesso con nota n. 870 del 3 agosto 2021, avrebbe certificato che sono state quantificate per tale autorizzazione di spesa in 798 milioni di euro. L'articolo 58, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha infatti stabilito che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provveda al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì che quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

¹⁷ Il ministero dell'istruzione, agli esiti del monitoraggio, trasmesso con nota n. 870 del 3 agosto 2021, avrebbe certificato che sono state quantificate per tale autorizzazione di spesa in 798 milioni di euro. L'articolo 58, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha infatti stabilito che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provveda al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì che quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

specificazione dei fabbisogni di spesa cui si provvede con le risorse richiamate, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, andrebbero forniti chiarimenti sulle ragioni di tale scostamento rispetto alle previsioni di bilancio.

Il comma 11 prevede che il Ministero dell'istruzione provveda al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

Il comma 11-bis, inserito nel corso della prima lettura¹⁸, dispone che le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia "breve e saltuaria" sia "fino al termine delle attività didattiche", stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico "aggiuntivo" rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, siano riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

Il comma 12 si limita a prevedere che ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce che la norma prevede un monitoraggio delle assenze ingiustificate da effettuarsi a cura del Ministero dell'istruzione, ai fini del calcolo dei risparmi sui pertinenti capitoli di stipendio che si realizzano per effetto delle disposizioni di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire le variazioni compensative di bilancio tra i citati capitoli e quelli destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie attivate per la sostituzione dei docenti assenti ingiustificati per coprire eventuali ulteriori oneri ovvero per il reintegro delle risorse anticipate a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del D.L. n. 34/2020.

Il comma 11-bis è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il comma 11-bis è finalizzato alla riallocazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, di somme che erano già destinate a finanziare il pagamento di supplenze, nulla da osservare.

Articolo 1-bis (Accesso ai servizi sociali)

Il comma 1, al fine di garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, prevede l'assegnazione, ove

¹⁸ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 settembre 2021, 20.

possibile, di una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Durante l'esame parlamentare, la rappresentante del Governo ha chiarito¹⁹ che la Piattaforma nazionale DGC, gestita dalla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria per conto del Ministero della salute, sta già emettendo le certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazioni per stranieri temporaneamente presenti (STP) ed europei non iscritti (ENI), che alla data del 15 settembre risultano pari a 35.692. Ha poi evidenziato che l'unica differenza rispetto alla certificazione verde rilasciata a tutti i cittadini attraverso la Piattaforma DGC è dovuta alla circostanza che la certificazione in questione si basa sulla anagrafica STP, già attiva per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in emergenza-urgenza a tali soggetti (come previsto dal testo unico per l'immigrazione), invece che sull'anagrafica di Tessera Sanitaria o Anagrafe Tributaria. Ha assicurato, pertanto, che non è previsto lo sviluppo di nessun ulteriore sistema aggiuntivo a quelli già esistenti e in produzione per il rilascio delle certificazioni verdi.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, si osserva che non è stata fornita alcuna delucidazione in ordine alla seconda modalità di attuazione della disposizione, rappresentata dall'assegnazione di un codice a barre personale, per cui andrebbe esclusa la necessità di farvi ricorso potendo sempre ottemperare utilizzando la prima modalità prevista.

Articolo 2

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, inserisce l'articolo 9-*quater* al decreto legge n. 52 del 2021 prevedendo che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'accesso e l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi in esame avvenga nel rispetto delle previste prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Una modifica inserita dalla Camera dei deputati prevede che le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 integrino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni, destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

È prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti degli utenti e dei controllori in violazione delle norme di propria competenza.

¹⁹ V. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2021, pagina 16.

La RT afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati,²⁰ ha garantito che i controlli relativi al possesso della certificazione verde, come riportato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i gestori dei servizi di trasporto, ivi inclusi quelli che ricadono nel perimetro della pubblica amministrazione, svolgeranno le prescritte attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di organizzazione e gestione dei medesimi servizi.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo andrebbe confermato, pur in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, che anche l'integrazione del contenuto degli obblighi di servizio pubblico con le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 non determini nuovi obblighi di servizio ulteriori rispetto a quelli già previsti nel quadro economico delle prestazioni, senza ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-bis

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

Il comma 1 inserisce nel decreto-legge n. 44 del 2021 l'articolo 4-*bis* (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie). I seguenti commi sono appunto riferiti al nuovo articolo 4-*bis*.

Il comma 1 estende, per il periodo dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 anche a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis* (strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice), incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Il comma 2 esclude l'applicazione del suddetto obbligo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il comma 3 prevede che i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 (in materia di trattamento dei dati personali), per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con DPCM.

Il comma 4 stabilisce che agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità si applicano le disposizioni dell'articolo 4 (relative appunto all'obbligo vaccinale e alla procedura per la sua attuazione), a eccezione del comma 8 (ovvero la prevista possibilità di adibire il lavoratore a mansioni, anche inferiori, a parità di retribuzione, se in tal modo si evita il rischio di contagio); la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la

²⁰ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2021, pagina 16.

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 (possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori che non presentano rischio di contagio per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita).

Il comma 5 dispone che l'accesso alle strutture di cui ai commi precedenti in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (che individua le PP.AA. destinatarie dei proventi delle sanzioni sulla base dell'ente per cui l'ufficiale accertatore svolge la propria prestazione lavorativa).

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si ricorda che, in relazione all'articolo 4 del decreto-legge n. 44, il Governo aveva già confermato la sostenibilità ad invarianza di oneri per l'articolata procedura di comunicazioni e controlli prevista dall'articolo 4 (applicabile quasi nella sua interezza alle fattispecie in esame), ultronea rispetto a quella ordinaria, a carico di regioni, province autonome e aziende sanitarie locali per garantire l'effettivo adempimento dell'obbligo vaccinale, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti interessati, alla valutazione della loro situazione vaccinale e all'invio dei previsti avvisi per la convocazione²¹. Pertanto, non ci sono osservazioni anche sull'estensione in esame, trattandosi di ripetere procedure già sperimentate.

Anche se la presenza di personale non disposto a sottoporsi alla vaccinazione potrebbe determinare risparmi di spesa in termini di mancate retribuzioni (per quanto attiene alle strutture di proprietà pubblica), andrebbero valutate anche le ripercussioni sulla funzionalità del sistema residenziale-socio-assistenziale per assenze dovute a quote di personale e lavoratori esterni non vaccinati.

²¹ L'articolo 4 del D.L. 44/2021 prevede che le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi ricevuti dagli Ordini professionali e dai datori di lavoro entro 10 giorni. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Articolo 2-ter ***(Disposizione di proroga in materia di lavoratori fragili)***

Il comma 1, novellando i commi 481-483 della legge n. 178 del 2020, estende ulteriormente dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. Tali disposizioni hanno previsto l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre hanno disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Conseguentemente, eleva per il 2021 da 282,1 a 396 milioni di euro il limite massimo di spesa a carico dello Stato per l'anzidetta misura, atteso che i relativi oneri sarebbero altrimenti a carico del datore di lavoro, che presenta domanda, e dell'INPS, che continua a monitorare il rispetto del richiamato limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (lettere a) e b)).

Infine (lettera c)), eleva da 173,95 a 195,15 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei sopra descritti benefici.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 (istituito nello stato di previsione del MEF con una dotazione iniziale di 1.790 milioni di euro per il 2020 e di 190,1 milioni di euro per il 2021 al fine di coprire la prevista estensione delle misure di sostegno economico alle imprese danneggiate dalle restrizioni finalizzate al contenimento della pandemia), e quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

In relazione alla lettera c), la rappresentante del Governo ha fatto presente²² che il personale scolastico, di ruolo e a tempo determinato, che si è assentato, nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2021, facendo ricorso alla tipologia di assenze per i lavoratori fragili a causa dell'emergenza da COVID-19, è stato pari a 3.929 unità, con un numero medio *pro capite* di giorni di assenza pari a 64,93. Stante i già menzionati dati, è possibile calcolare l'impatto economico della proroga della misura in esame, assumendo un costo medio orario stimato in 113 euro per la sostituzione di un'unità di personale nei soli mesi di novembre e dicembre 2021, con un numero medio di giorni di assenza pari a 32,5 (64,93:2). Pertanto, stimando in 3.929 il numero di lavoratori fragili che si assenteranno nel predetto arco temporale, si giunge ad uno stanziamento di 21,2 milioni di euro per l'anno 2021, che risulta congruo per garantire la copertura delle spese in esame.

Al riguardo, preso atto che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e, per quanto riguarda le lettere a) e b), assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed

²² V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2021, pagina 17.

eventuale rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, si ricorda che il comma 481 prevedeva originariamente l'applicazione delle citate disposizioni per i lavoratori fragili soltanto per il bimestre gennaio-febbraio 2021 con un onere pari a 282,1 milioni euro, rimasto invariato anche dopo l'estensione della misura al quadrimestre marzo-giugno, ad opera dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021. Tale invarianza d'oneri venne motivata dalla RT del decreto-legge n. 41 a partire dal fatto che dagli archivi amministrativi dell'INPS la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26, riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata della pandemia), era risultata pari a circa 10.000. Incrementando la platea del 10%, considerando una retribuzione di riferimento pari a 80 euro giornalieri, la RT pervenne a un onere complessivo (indennità a carico INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) pari a 142,8 milioni di euro, di cui 35,4 per contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021, pari a 282,1 milioni di euro (calcolato, come evidenziato nella RT alla legge n. 178 del 2020, in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità), la RT ritenne lo stesso capiente per consentire l'applicazione della disposizione all'intero periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno e garantendo in ogni caso i necessari margini di prudenzialità. Sulla base dei dati appena riportati dalla precedente RT, che quantificavano gli oneri in 142,8 milioni di euro per il quadrimestre marzo-giugno, anche ipotizzando un utilizzo del beneficio esattamente proporzionale nel primo bimestre dell'anno (in realtà la stessa RT ipotizzava un utilizzo più intenso a gennaio e febbraio), le risorse già utilizzate nel primo semestre ammonterebbero perlomeno a circa 214,2 milioni di euro, con un risparmio di spesa rispetto allo stanziamento valutabile in quasi 68 milioni di euro. Aggiungendo a tale importo l'incremento dello stanziamento ora previsto si raggiungerebbe un importo complessivo disponibile per il secondo semestre pari a 182 milioni di euro, inferiore di almeno 32 milioni alla spesa stimata dalla citata RT per il primo semestre. Ne deriva che dovrebbero essere forniti dettagliati chiarimenti in ordine alla congruità dell'incremento dello stanziamento per fronteggiare le necessità del secondo semestre, potendosi soltanto ipotizzare che gli importi siano stati calibrati sulla base di più recenti risultanze amministrative che evidenzerebbero un ulteriore declino della spesa in questione.

Per quanto attiene agli oneri per la sostituzione del personale scolastico, si ricorda che il citato decreto-legge n. 41 del 2021 (articolo 15, commi 4 e 5) aveva disposto anche l'integrazione delle risorse all'uopo stanziate (53,9 milioni per il primo bimestre, ad opera del comma 483 della legge n. 178 del 2020), incrementandole di 103,1 milioni di euro per fronteggiare gli oneri relativi al quadrimestre marzo-giugno 2021.

Da ultimo, l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021, ha stanziato ulteriori 16,95 milioni (per un totale complessivo – come risulta anche dalla seguente tabella riepilogativa – pari appunto a 173,95 milioni) per gli oneri del periodo luglio-ottobre (va considerato che in tale periodo sono compresi 2 mesi in cui non sono svolte attività didattiche in senso stretto).

Disposizione normativa	Periodo di riferimento	Milioni stanziati
Legge 178/2020, co. 483	Gennaio-febbraio 2021	53,9
D.L. 41/2021, art. 15	Marzo-giugno 2021	103,1
D.L. 105/2021, art. 9	Luglio-ottobre 2021	16,95
TOTALE PRE DL 111/2021	Gennaio-ottobre 2021	173,95
D.L. 111/2021, art. 2-ter	Novembre-dicembre	21,20

Sulla base dei dati sopra riportati e dei chiarimenti forniti dal Governo, si ritiene che lo stanziamento aggiuntivo ora disposto sia in grado di garantire la copertura degli oneri connessi alla sostituzione del personale scolastico che usufruisce delle misure per i lavoratori fragili per l'intero bimestre ancora mancante.

Per quanto attiene ai profili di copertura, nulla da osservare in relazione al Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le occorrenti disponibilità e che - come assicurato dalla rappresentante del Governo²³ - garantisce la necessaria copertura degli effetti finanziari non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di fabbisogno e indebitamento netto, senza peraltro pregiudicare interventi già avviati o programmati.

In riferimento al fondo di cui al decreto-legge n. 137 (iscritto sul capitolo 3083 dello stato di previsione del MEF), si ricorda che esso era stato incrementato proprio di 100 milioni di euro il 2021 dal comma 6 dell'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021, attingendo il valore complessivo di 290,1 milioni di euro, successivamente ridotto di 100 milioni in sede di assestamento per effetto dell'adozione di atti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, come è dato evincere dalle tabelle allegate al disegno di legge di assestamento ora all'esame del Parlamento (C. 3259)²⁴.

Rilevata la presenza delle occorrenti disponibilità, si segnala poi, in ordine all'eventualità che l'utilizzo ora previsto di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione delle finalità cui il Fondo è preordinato (ristoro di operatori economici), che la rappresentante del Governo ha escluso tale possibilità.

Articolo 3 **(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020)**

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2020, rende facoltativa (in quanto effettuata solo "ove ritenuto necessario") la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come "bianca", "gialla", "arancione" o "rossa"), in base ai dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia.

²³ Ibidem.

²⁴ Si fa presente, inoltre, che - come risulta dall'ultimo Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2020 (C. 3258) – sul Fondo stesso figurano residui passivi integralmente corrispondenti alla dotazione finanziaria prevista per il medesimo anno 2020, pari a 1,79 miliardi di euro, che in forza di quanto espressamente previsto dal comma 4 del citato articolo 13-*duodecies* potranno comunque essere utilizzati per le medesime finalità anche negli esercizi successivi a quello di formazione dei residui stessi.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

Il comma 1 stabilisce che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il comma 2 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

Il comma 3 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

La RT certifica che trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, modificando il contenuto di disposizioni di carattere ordinamentale, mantengono un carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Disposizioni di coordinamento)

Il comma 1 dispone che le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 possono essere utilizzate anche per le finalità indicate dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 (ambito scolastico e universitario) e 9-quater (mezzi di trasporto) del medesimo decreto-legge, introdotti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame.

Il comma 2 stabilisce che le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge n. 41 del 2021²⁵ sono trasferite, per le

²⁵ L'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021 ha autorizzato, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, con le seguenti modalità:

- a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico vaccinale nazionale, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;
- b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario.

finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l'emergenza COVID e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT con riferimento al comma 1 afferma che si tratta di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Relativamente al comma 2 la RT sottolinea la natura ordinamentale della disposizione che non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, andrebbe confermato che l'assegnazione alla contabilità speciale del commissario straordinario di risorse già stanziata, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, determini un profilo di spesa in linea con quello già scontato a legislazione vigente e senza produrre effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5-bis

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)

Il comma 1, integrando l'articolo 9, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che siano riconosciute valide ai fini del rilascio della certificazione verde anche le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

Il comma 1 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater (accesso a ristoranti, musei, cinema, scuole, università, mezzi di trasporto ecc. subordinato al possesso della certificazione verde), del decreto-legge n. 52 del 2021 ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.

L'articolo 42, comma 11, del medesimo decreto-legge dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

Il comma 1 stabilisce che, in considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che la regione Lazio possa chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 2 prevede che la Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti sopra menzionati, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il comma 3 stabilisce la sospensione degli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il periodo dal 1° agosto 2021 al 15 settembre 2021.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati²⁶, con riferimento alla proroga delle rate di mutuo dovute dalla regione Lazio al 31 dicembre 2021, ha fatto presente che le modalità di copertura adottate non incidono sul saldo netto da finanziare, giacché la disposizione, non prevedendo un trasferimento di fondi a favore della medesima regione, ma determinando uno spazio finanziario a beneficio della regione stessa, richiede una compensazione degli effetti che ne derivano solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica appare opportuno fornire maggiori elementi di informazioni circa gli aspetti finanziari discendenti dai procedimenti amministrativi i cui termini sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre 2021. In particolare, andrebbe chiarito se tra le procedure amministrative, oggetto di sospensione, che determinano provvedimenti di spesa e di entrata, si determini una

²⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2021, pagina 17.

sostanziale compensazione finanziaria o che la stessa sia comunque destinata a realizzarsi entro la chiusura dell'esercizio finanziario, senza ripercussioni sugli anni successivi.

Andrebbe poi confermato che l'adozione di misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, da parte della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, sia effettuata nell'ambito delle risorse presenti a legislazione vigente e senza ricorrere ad attività di carattere straordinario e per tale natura onerose.

Infine, con riferimento alla proroga delle rate di mutuo dovute dalla regione Lazio al 31 dicembre 2021, si osserva che la quantificazione operata in norma non risulta accompagnata dagli elementi e dai dati idonei a dimostrare la correttezza della stima.

Articolo 8 **(Proroga del contingente «Strade sicure»)**

Il comma 1 prevede che al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

Il comma 2 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Il comma 3 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 4 dispone che ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, novella in primo luogo gli articoli 1053, comma 1 e 1242 comma 2 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66 del 2010), al fine di anticipare - dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno -, il termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali. La disposizione novella, inoltre, l'articolo 2233-*quater* del Codice dell'ordinamento militare, concernente il regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali, al fine di stabilire che relativamente agli anni 2021 e 2022 le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre.

La RT la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2.

In particolare, al fine di quantificare gli oneri d'impiego relativi al periodo 1° maggio-31 luglio 2021, precisa che l'importo complessivo della spesa autorizzata, pari ad euro 7.626.780 si riferisce a:

- oneri di personale, pari a euro 3.914.500, attribuibili per euro 1.875.015 al lavoro straordinario e per euro 2.039.485 all'indennità onnicomprensiva/OP fuori sede;
- oneri di funzionamento, quantificati in euro 3.663.610 e riferiti a vitto (1.039.140 euro), alloggio (2.424.660 euro), equipaggiamento/vestiario (100.450 euro) e funzionamento automezzi (99.360 euro);

- oneri *una tantum*, pari ad euro 48.670 e riferiti a indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti (41.170 euro), materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali (7.500 euro).

Gli importi evidenziati nella relazione tecnica corrispondono a quelli indicati nel prospetto riepilogativo. Il testo del comma 2 prevede, altresì, che l'autorizzazione complessiva di euro 7.626.780 si riferisca per euro 1.875.015 al lavoro straordinario e per euro 5.751.765 ad altri oneri connessi all'impiego del personale. Si evidenzia che all'interno dell'importo da ultimo menzionato vengono computate tutte le sopra evidenziate componenti d'onere [euro 2.039.485 per indennità onnicomprensiva/OP fuori sede + euro 3.663.610 (oneri di funzionamento) + euro 48.670 (oneri una tantum)] diverse da quelle riferite a spese per straordinario.

Quanto ai prospetti di calcolo e ai quadri riepilogativi degli oneri previsti, si rinvia alla consultazione integrale dei dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
PROROGA 753 UN. DAL 01/08 AL 31/10 2021				
753 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/08/21 al 31/10/21 (92 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.039.485
Straordinario	753	€ 17,66	€ 625.005	€ 1.875.015
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.290.055	€ 3.914.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.039.140
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 2.424.660
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 100.450
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 99.360
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 3.663.610
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni			€	41.170
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	7.500
TOTALE ONERI UNA TANTUM			€	48.670
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/08/21 al 31/10/21 (92 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.290.055	€ 3.914.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 3.663.610
TOTALE ONERI			€ 2.484.710	€ 7.578.110
ONERI UNA TANTUM				€ 48.670
TOTALE GENERALE			€ 2.533.380	€ 7.626.780

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti:

(mln di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	c/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	s	c	3,96				3,96				3,96			
c.2	e	t/c					1,92				1,92			
c.2	s	c	3,67				3,67				3,67			
c.3	s	c	-7,63				-7,63				-7,63			

Al riguardo per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e degli elementi di forniti dalla RT, in linea con quelli evidenziati nelle relazioni in relazione ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione "Strade sicure", nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, posto che la norma proroga fino al 31 ottobre 2021 l'incremento delle n.753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza COVID, disposto per effetto dell'articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 7.626.780 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nulla da osservare.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

L'articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128/2003) - ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

La norma stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT non si sofferma sulla disposizione.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2021

[Nota di lettura n. 239](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti ea basso consumo energetico nel trasporto su strada (**Atto del Governo n. 278**)

"

[Nota di lettura n. 240](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (**Atto del Governo n. 279**)

"

[Nota di lettura n. 234](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (**Atto del Governo n. 268**)

"

[Nota di lettura n. 242](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (**Atto del Governo n. 280**)

"

[Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (**Atto del Governo n. 276**)

"

[Nota di lettura n. 244](#)

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 285**)

"

[Nota di lettura n. 245](#)

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (**Atto del Governo n. 274**)

"

[Nota di lettura n. 248](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (**Atto del Governo n. 283**)

"

[Nota di lettura n. 252](#)

A.S. 2353: "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 251](#)

A.S. 2381: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>